

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.
(*Rumori d'impazienza*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Essendosi chiesta la chiusura, domanderò se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Gallozzi, la quale consisterebbe in un paragrafo 6°, così concepito:

« Di un impiego qualunque con quello di professore universitario. »

(Non è approvata.)

Darò ora comunicazione alla Camera di una proposta del deputato Valerio, il quale intenderebbe d'introdurre un paragrafo, che ora verrebbe ad essere il 6°, così concepito:

« Di un impiego d'insegnante, o di dirigente in un istituto militare, con quello di ufficiale nell'armata di terra o di mare. »

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SANGUINETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

SANGUINETTI. Io ebbi l'onore di far parte di un istituto militare, ed ho visto che in esso erano, e sono anche attualmente, ufficiali i quali adempiono agli uffici d'insegnante. Ora il cumulo di quei due impieghi è stabilito dalla legge stessa che ha istituiti i collegi militari. Mi pare quindi che la proposta dell'onorevole Valerio sia perfettamente inutile.

VALERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VALERIO. Io non mi estenderò a lungo per dimostrare, non dirò la convenienza, ma la necessità di questa disposizione.

Che sia evidente la necessità che sieno ufficiali i quali insegnino la maggior parte delle materie in un istituto militare, lo capirà ben presto la Camera, quando noti che molte di esse non si studiano, ed è ben naturale, che da militari.

MAZZA, relatore. Domando la parola.

VALERIO. Quanto all'obbiezione fatta dall'onorevole Sanguinetti dirò che essa è fondata sopra un errore. Le leggi a cui egli accennava, per quanto io mi sappia e per quanto abbia cercato di saperlo da persone che conoscono questa materia, non esistono.

SANGUINETTI. Domando la parola.

VALERIO. Questa disposizione generale, che indichi che tali impieghi debbano essere tenuti da ufficiali e che implicitamente ammetta questo cumulo, non fu fatta.

Quanto alla questione in sé, io credo che non occorra un lungo sviluppo per dimostrare che, se vi è eccezione giusta, conveniente ed ammissibile, è certamente questa.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MAZZA, relatore. Cedo il mio turno d'iscrizione al deputato Sanguinetti, e mi riservo di parlar dopo.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Io darò ancora qualche schiarimento all'onorevole Valerio, e spero che questo basterà a convincerlo.

Nell'istituto militare d'Asti, per venire ad un istituto determinato, vi sono molti professori, i quali sono militari, ma costoro sono incaricati d'insegnare alcune delle materie sta-

bilite nei programmi. Ora questi militari prendono lo stipendio del loro grado, e di più hanno un maggiore assegnamento annesso alla carica speciale d'insegnante.

Questa è una cosa di fatto che esiste attualmente e che non può essere vietata dalla legge attuale, perchè all'articolo 2 si dice che sono ammesse le cumulazioni di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.

Or bene, nelle leggi militari sta scritto che il ministro della guerra può incaricare un militare di un dato impiego; il che avviene appunto degl'insegnanti.

Quindi io persisto a credere che la proposta dell'onorevole Valerio sia inutile, perchè quello che egli desidera è una cosa che è già ammessa dalla legge attuale.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

MAZZA, relatore. Dirò in nome della Commissione il suo avviso in proposito dell'emendamento proposto dall'onorevole Valerio.

Con questo emendamento si propone che sia ammesso il cumulo di un impiego di insegnante o di dirigente in un istituto militare con quello di ufficiale nell'armata di terra e di mare.

È già inteso che negli istituti militari non vi possono che per singolare eccezione essere insegnanti o dirigenti che non siano militari. L'onorevole Sanguinetti ha detto che questa cumulazione è già stabilita per legge; e se veramente fosse stabilita per legge, sarebbe applicabile a questa cumulazione il paragrafo 1 dell'articolo 2, il quale ammette realmente l'accumulazione di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge.

Vi sarebbe anche applicabile il paragrafo 2 dello stesso articolo, per indiretto, poichè, se realmente è necessaria la qualità di ufficiale per dirigere cotesti istituti militari, si debbe ammettere quest'accumulazione nell'istessa guisa e per la stessa ragione che si è ammessa l'accumulazione della carica d'insegnante ne' direttori dei musei, di scavi, e di altri istituti. Abbiamo infatti ciò ammesso, perchè difficilmente poteva esserci altro insegnante di certe date materie che il direttore medesimo di quegli istituti: e nella stessa guisa dovremo necessariamente ammettere che un ufficiale possa riunire l'impiego dirigente d'istituti militari, in quanto che niun altro possa guari dirigere gli istituti medesimi che un militare.

Siccome l'aggiunta del deputato Valerio non farebbe che esprimere una disposizione, la quale del resto è pienamente conforme al progetto con cui ammettiamo l'accumulazione di due impieghi riuniti per legge, la Commissione, quantunque, per avventura, possa parere superflua l'aggiunta medesima, non si oppone tuttavia per le dette considerazioni alla proposta del deputato Valerio, e se ne rimette al giudizio della Camera.

CUGIA. Permetta la Camera che io dia qualche spiegazione a proposito di questa materia.

Esistono, come disse l'onorevole Sanguinetti, degl'impiegati militari che fanno parte di uno stabilimento militare, e che sono incaricati di dare delle lezioni su qualche parte della scienza militare. Ad essi è per ciò conferita un'indennità annua, un soprassoldo che non oltrepassa mai le lire 600; ma non esiste al riguardo una legge sugli istituti militari, e quindi si potrebbe trasandare di farne cenno in questa, perchè è una paga che ricevono sui fondi dello stabilimento stesso.

Havi un'altra specie di professori, che sono ufficiali del genio, dell'artiglieria, o d'altro corpo, i quali realmente coprono il loro impiego di ufficiale del genio o di ufficiale di